

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Prorogata al 2020 la detrazione per il “bonus verde”**

di **Giancarlo Grossi**

Seminario di specializzazione

### **I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con la definitiva approvazione della Legge di conversione del c.d. **“Decreto milleproroghe” (D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020)**, è stata disposta l'**estensione a tutto il 2020** della detrazione per il **“bonus verde”**.

L'**articolo 10** del citato decreto **estende all’anno 2020** la possibilità di fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi di:

1. **“sistemazione a verde”** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
2. **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.**

La proroga riguarda soltanto il **periodo di fruibilità dell’agevolazione**; restano invariate le regole e le modalità di utilizzo della detrazione applicate negli anni precedenti (2018 e 2019), come illustrate dall’Agenzia delle Entrate nella [circolare 13/E/2019](#).

La norma di riferimento è l'[articolo 1, commi da 12 a 15, L. 205/2017](#) (Legge di bilancio per il 2018).

La detrazione spetta sempre nella **misura del 36%** delle spese sostenute, **nel limite massimo di 5.000 euro** per unità immobiliare residenziale, e **riguarda soltanto i soggetti Irpef**.

La detrazione complessivamente spettante va **ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento della spesa**. La detrazione massima fruibile per ciascun anno d’imposta ammonta quindi a **180 euro** (pari a 1/10 del 36% di 5.000 euro).

La detrazione spetta ai contribuenti che **possiedono o detengono**, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi. Sono pertanto ammessi al beneficio il **proprietario o nudo proprietario dell’immobile**; i **titolari di un diritto reale di**

**godimento** sull'immobile; i **detentori dell'immobile** sulla base di un contratto di locazione o comodato. La detrazione spetta altresì ai **familiari conviventi** del possessore o detentore.

Sotto il **profilo oggettivo**, la detrazione spetta anche per **interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali**. In tal caso la detrazione compete ai singoli condomini, nel limite della quota imputabile a ciascuno di essi.

La detrazione spetta per le opere che s'inseriscono in un **intervento complessivo**, relativo all'intero giardino o area, che riguardi la **"sistematizzazione a verde ex novo"** o il **"radicale rinnovamento dell'esistente"**. A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che risulta agevolabile **"l'intervento di sistematizzazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione"**. Ne consegue che non possono fruire dell'agevolazione i **semplici acquisti di piante, arbusti o altro materiale, né gli interventi di manutenzione ordinaria periodica** dei giardini esistenti che non siano connessi ai suddetti interventi. Sono altresì esclusi dall'agevolazione i **lavori effettuati in economia**.

La detrazione è pertanto rivolta agli **interventi straordinari di sistematizzazione a verde**, con particolare riferimento alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo. Rientrano tra le spese ammesse in detrazione anche quelle sostenute per la **progettazione e manutenzione necessarie per l'esecuzione degli interventi**.

La [circolare 13/E/2019](#) considera altresì agevolabili la **realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi**, purché si tratti di opere di **carattere permanente** e a condizione che si riferiscano **"ad un intervento innovativo di sistematizzazione a verde degli immobili residenziali"**.

Qualora gli interventi vengano eseguiti su unità immobiliari residenziali **adibite promiscuamente** all'esercizio di arti o professioni, ovvero all'esercizio di attività commerciali, **la detrazione è ridotta al 50%**.

La detrazione, per la parte non frutta, viene trasferita agli aventi causa dell'originario beneficiario. In caso di **cessione dell'unità immobiliare** sulla quale sono stati eseguiti gli interventi agevolati, la detrazione non frutta passa in capo all'acquirente (persona fisica), salvo diverso accordo tra le parti; mentre, in caso di **decesso dell'avente diritto**, la detrazione non frutta si trasmette all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

La detrazione spetta a condizione che **i pagamenti** vengano effettuati con **mezzi che ne consentano la tracciabilità** e quindi non necessariamente con bonifico bancario.

I documenti di spesa dovranno riportare l'indicazione del **codice fiscale** del soggetto beneficiario e contenere una **descrizione dell'intervento** che ne consenta la riconducibilità tra quelli agevolabili.

Si rimanda alla [circolare 13/E/2019](#) per ulteriori approfondimenti sul tema.